



**PROVINCIA DI PIACENZA**  
**P.O. "Provveditorato e Patrimonio"**

ALLEGATO 1 "CAPITOLATO SPECIALE"

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO INTERNO ALL'IMMOBILE PROVINCIALE AD USO SCOLASTICO "EX-IPSIA", SITO IN VIA NASOLINI, N. 9 – 29121 PIACENZA (PC) – CIG 9344576C0D.

**ART. 1.** Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito, anche solo, "il Capitolato") ha per oggetto l'affidamento diretto in concessione, previo confronto di offerte, del servizio di gestione del bar interno all'edificio scolastico denominato "EX-IPSIA", situato a Piacenza, in via Nasolini, n. 9, di proprietà della Provincia di Piacenza (di seguito, anche solo, "la Provincia").

Il presente affidamento, riguardando la gestione in concessione – ai sensi del D.Lgs. 50/2016 – di un servizio di ristoro da destinarsi esclusivamente al personale docente e non docente, agli studenti e agli utenti scolastici, non ha natura di locazione.

Il servizio bar è rivolto alla popolazione scolastica ospitata presso l'edificio scolastico denominato "EX-IPSIA" e presso il prospiciente edificio scolastico denominato "TRAMELLO", non dotato di bar interno, e dovrà essere eseguito secondo modalità organizzative che dovranno tenere conto delle indicazioni della Provincia, anche sulla base delle richieste manifestate dai Dirigenti scolastici degli istituti ospitati presso tali immobili<sup>1</sup>.

**ART. 2.** La durata della concessione è di 6 (sei) anni scolastici, a far data dall'avvio dell'A.S. 2022/2023 e con termine al 31/07/2028. Si precisa che, al fine di consentire al gestore l'adempimento delle pratiche amministrative necessarie e delle opere di allestimento del locale, è consentito un margine di tolleranza nell'apertura del bar, la quale dovrà avvenire entro il 03/10/2022.

È prevista la possibilità di rinnovo per altri 6 (sei) anni scolastici, a discrezione della Provincia di Piacenza e fatta salva la possibile rinegoziazione delle condizioni contrattuali. È esclusa qualsiasi possibilità di tacita proroga della concessione.

Il presente affidamento si configura quale affidamento in concessione, con conseguente traslazione in capo al gestore del rischio operativo, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, senza aver diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento in caso di mancato recupero degli investimenti sostenuti.

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 11.500,00 (IVA esclusa) annuali, ovvero a € 69.000,00 (IVA esclusa) per la durata di anni 6 (sei) della concessione e a € 138.000,00 (IVA esclusa) per la durata comprensiva dell'opzione di rinnovo. Il presente affidamento si configura dunque come affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020.

Si precisa che, in ragione della natura concessoria del presente affidamento, l'importo indicato al comma precedente rappresenta un valore di stima, non discendendo da esso alcun diritto, in capo al gestore, di percepire somme di pari importo.

In caso di danno che rendesse il locale bar oggetto della concessione non agibile per evento non imputabile al gestore, il gestore non può pretendere dalla Provincia il risarcimento di alcun danno e/o mancato guadagno

---

<sup>1</sup> Si precisa che, per l'A.S. 2022/2023, presso l'immobile scolastico "EX-IPSIA" sono ospitati studenti del liceo "L. Respighi" e del liceo "G.M. Colombini", mentre presso l'immobile denominato "TRAMELLO" sono ospitati studenti del liceo "G.M. Colombini" e gli studenti dell'istituto "A. Tramello". Secondo le indicazioni fornite dai rispettivi Dirigenti scolastici, l'accesso al bar potrà avvenire direttamente da parte degli studenti dell'istituto "A. Tramello", mentre il gestore del bar dovrà provvedere alla consegna ai piani dei due edifici, durante l'orario della/e ricreazione/i, a favore degli studenti dei licei "L. Respighi" e "G.M. Colombini".

Tali modalità gestionali sono suscettibili di modificazione nel corso dell'A.S. 2022/2023, nonché durante gli anni scolastici oggetto della concessione, sulla base della popolazione scolastica ospitata presso gli immobili "EX-IPSIA" e "TRAMELLO" e delle richieste manifestate dai Dirigenti scolastici.

né la restituzione del canone annuale pagato alla Provincia; le parti procederanno in tal caso in buona fede al riequilibrio economico-finanziario della concessione, potendosi – ad esempio – concordare un allungamento della durata della concessione e/o una riduzione del canone ancora dovuto.

Le previsioni del comma precedente si applicano anche nel caso di sospensione dell'attività oggetto della concessione per cause di forza maggiore non imputabili al gestore (quali emergenza epidemiologiche, catastrofi, etc.).

**ART. 3.** Il gestore deve disporre della prescritta licenza rilasciata dall'Autorità competente e di tutti i permessi richiesti per il regolare esercizio dell'attività.

**ART. 4.** Il gestore è tenuto a custodire e conservare i locali in concessione (sala ristoro, ripostiglio e wc dedicato), indicati all'interno della planimetria allegata (**Allegato A**), con la diligenza del buon padre di famiglia, essendo posta a suo esclusivo carico e rischio la conservazione dei locali e del relativo contenuto (ivi comprese le attrezzature e gli arredi installati), anche in caso di atti vandalici e fatti/atti riconducibili a caso fortuito o a terzi.

**ART. 5.** Al termine della concessione, nonché in caso di eventuale risoluzione anticipata per causa imputabile al gestore o di decadenza, i locali dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento da normale uso. Qualora siano riscontrati danni diversi da quelli derivanti dalla normale usura, il gestore è tenuto a provvedere alle necessarie riparazioni, salvo che la Provincia non decida di provvedere autonomamente richiedendo il risarcimento dei danni al gestore.

Al termine della durata di anni 6 (sei) della concessione, nonché in caso di eventuale risoluzione anticipata per causa imputabile al gestore o di decadenza, le opere effettuate dal gestore (fornitura e posa di nuovi serramenti, nuove finiture interne ed installazioni, montaggi e collegamenti vari) diventano di proprietà della Provincia, senza alcun indennizzo a carico della Provincia. Resta ferma la possibilità per la Provincia di richiedere al gestore la rimozione, a cura e spese del gestore medesimo, delle opere effettuate. Gli arredi e le attrezzature installati rimangono invece di proprietà del gestore che dovrà provvedere alla relativa asportazione.

**ART. 6.** La Provincia può recedere dal contratto con preavviso di 2 (due) mesi per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Laddove il recesso intervenga entro i primi 6 (sei) anni della concessione, il gestore avrà diritto ad un indennizzo pari al costo delle opere effettuate nella sala ristoro, prendendo in considerazione l'importo delle opere indicato all'interno del Piano economico finanziario ("PEF") presentato dal gestore in sede di affidamento (**Allegato B**) e applicando il seguente calcolo per determinare l'ammontare dell'indennizzo: *importo per opere indicato nel PEF (coincidente alla voce "costi opere di allestimento della sala ristoro" del PEF) ÷ 72 mesi \* n° mesi di concessione rimanenti dalla data del recesso.*

Non sono previste ulteriori somme a favore del gestore. Trova inoltre applicazione quanto previsto dal precedente art. 5.

**ART. 7.** Il gestore ha la piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per qualunque atto e/o fatto relativi alla gestione del servizio di ristoro e degli spazi dati in concessione, assumendo a proprio carico le relative responsabilità e spese per danni, sia nei confronti di persone che nei confronti di cose. Il gestore solleva inoltre la Provincia di Piacenza e gli istituti scolastici da ogni responsabilità e/o onere.

A tal fine il gestore si impegna ad attivare, presso primaria compagnia assicurativa nazionale, polizza di responsabilità civile RCT/O, da mantenersi attiva per tutta la durata della concessione, trasmettendone copia alla Provincia. Per "terzi" si intendono anche i dipendenti, il personale docente e non docente, gli studenti, gli utenti degli istituti scolastici, i dipendenti e gli incaricati della Provincia di Piacenza, nonché la Provincia medesima (in qualità di proprietario dell'immobile scolastico e degli arredi scolastici) e gli istituti scolastici.

Resta comunque ferma la responsabilità del gestore in caso di franchigie e/o scoperti, essendo il gestore tenuto a manlevare la Provincia e gli istituti scolastici.

**ART. 8.** L'esercizio delle attività da parte del gestore e dei suoi collaboratori e dipendenti deve conformarsi alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. Il gestore è obbligato al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di abbattimento delle barriere architettoniche.

**ART. 9.** Per qualsivoglia causa ed in qualsiasi momento il contratto venisse a cessare, il gestore non potrà vantare alcun diritto, nei confronti della Provincia e degli istituti scolastici, a risarcimenti, indennizzi o pagamenti di somme per l'avviamento del bar o ad altro titolo.

**ART. 10.** Il gestore introiterà direttamente e a proprio beneficio esclusivo dagli utenti del servizio di ristoro i relativi proventi. Tale gestione avverrà nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali vigenti, con responsabilità

a carico del gestore.

**ART. 11.** La Tari e gli altri tributi in materia ambientale saranno direttamente intestati al gestore. Il gestore provvederà direttamente alle spese di gestione del servizio.

**ART. 12.** Il gestore dovrà condurre il bar nell'osservanza delle disposizioni del presente Capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di affidamento, garantendo un servizio ottimale e l'erogazione di alimenti di primaria qualità. È severamente vietata la vendita di alcolici.

Il prezzo degli alimenti e delle bevande è quello indicato dal gestore in sede di offerta tecnica. Le tariffe dovranno essere affisse in appositi quadri nei locali del bar, in modo facilmente visibile al pubblico. Sono ammesse revisioni dei prezzi su autorizzazione della Provincia a partire dal secondo anno della gestione, sulla base di comprovate motivazioni, legate agli aumenti dei costi delle materie prime e degli alimenti, illustrate da parte del gestore.

Gli orari di effettuazione del servizio di ristoro dovranno tenere conto dello svolgimento delle attività scolastiche, andando incontro alle esigenze di studenti e personale scolastico, anche rispondendo alle esigenze connesse ad eventuali rientri pomeridiani del personale scolastico e/o degli studenti.

**ART. 13.** Durante la gestione del servizio:

- il concessionario dovrà evitare che il riscaldamento di *brioche*s, panini e focacceria varia produca fumi sgradevoli all'interno dell'edificio scolastico;
- il concessionario dovrà garantire l'ottimale funzionamento e manutenzione delle attrezzature installate;
- tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal concessionario a proprio nome, con esonero espresso della Provincia e degli istituti scolastici da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti;
- il concessionario è obbligato a servirsi dei locali in concessione esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato;
- il concessionario si impegna:
  - ✓ alla direzione organizzativa e all'individuazione di un responsabile della concessione, titolato ad intrattenere tutti i rapporti con la Provincia;
  - ✓ a fare riferimento alla sola Provincia per la gestione della presente concessione, salvo per gli aspetti residuali concernenti le modalità organizzative (quali distribuzione oraria di apertura del bar, consegna ai piani, etc.) che saranno definiti direttamente con il personale degli istituti scolastici informandone comunque la Provincia;
  - ✓ all'apertura, chiusura, sorveglianza e custodia del bar, segnalando tempestivamente alla Provincia ogni danno o sottrazione che riguardi la conservazione del locale e dei beni provinciali e degli istituti scolastici;
  - ✓ all'allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza nei casi di urgenza;
  - ✓ al completo allestimento degli spazi dati in concessione, fornendo arredi, attrezzature, suppellettili e quant'altro necessario per assicurare la buona gestione dell'attività;
  - ✓ all'installazione di bidoni in numero adeguato in base all'utenza e alla pulizia dei locali in concessione (sala ristoro, ripostiglio e wc dedicato) e degli spazi ad essi antistanti, con una frequenza giornaliera tale da garantire un elevato grado di igiene e pulizia;
  - ✓ all'allontanamento dei rifiuti prodotti;
  - ✓ agli interventi manutentivi che si rendano necessari nei locali affidati in concessione;
  - ✓ all'osservanza delle previsioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ("DUVRI") di cui all'**Allegato C**.

Per consentire l'accesso ai locali in concessione in caso di emergenza, nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi dei locali devono essere lasciate in copia dal concessionario presso il personale scolastico dell'immobile "EX-IPSI" e presso la Provincia.

Durante la concessione, la Provincia ha diritto di eseguire nei locali dati in concessione verifiche che ritenesse opportune, pure avvalendosi delle autorità competenti (AUSL, etc.).

Il gestore corrisponderà, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Tesoreria della Provincia di Piacenza (CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA, sede di via Poggiali, 18 – Piacenza, sul c/c corrispondente al seguente IBAN: IT33H0623012601000030718008) una somma forfetaria onnicomprensiva non inferiore a € 2.800,00 (comprensiva anche dei consumi/spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica). Detta somma sarà indicizzata annualmente prendendo a riferimento, in misura del 100%, l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

**ART. 14.** Il gestore dovrà farsi carico degli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi conseguenti all'assunzione di collaboratori e dipendenti, secondo gli accordi sindacali di categoria, assumendo ogni responsabilità inerente e conseguente ed esonerando la Provincia e gli istituti scolastici da ogni responsabilità. Sono pure a carico del gestore gli oneri relativi alle autorizzazioni amministrative e alle licenze necessarie per l'esercizio del servizio.

La Provincia e gli istituti scolastici non rispondono di eventuali dinieghi al rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni e quant'altro, da parte delle competenti Autorità, per l'eventuale inadeguatezza (anche sopravvenuta) dei locali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

**ART. 15.** La sistemazione e l'allestimento degli spazi dati in concessione ai fini di renderli idonei all'esercizio dell'attività di cui trattasi è a totale cura e spese del gestore, senza che quest'ultimo possa pretendere indennità o rimborsi di sorta, e avverrà sotto la supervisione della Provincia. A tal fine, il gestore dovrà produrre un progetto illustrante l'allestimento degli spazi e la configurazione degli impianti, il quale dovrà essere validato dalla Provincia indicando eventuali modifiche da apporre.

È fatto divieto al gestore di eseguire nei locali assegnati, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Provincia, lavori di qualsiasi natura.

Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, l'utilizzo dei locali deve avvenire nella piena osservanza delle norme di comportamento e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio provinciale e comunque di tutti gli impianti presenti nei locali.

**ART. 16.** Conformemente a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto è vietato siccome il gestore, in sede di affidamento della presente concessione, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", ha dichiarato di non voler farvi ricorso.

*Oppure. Conformemente a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e a quanto indicato dal concessionario in sede di affidamento all'interno del DGUE, quest'ultimo può affidare a terzi l'esecuzione delle seguenti prestazioni: ..... Non può comunque essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni previste, né può essere affidata a terzi la gestione dei rapporti con la Provincia.*

*Prima dell'esecuzione delle prestazioni per cui si procede a subappalto, il concessionario indica alla Provincia dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti. Il concessionario in ogni caso comunica alla Provincia ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nella concessione.*

*Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Provincia.*

*L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, pena l'immediata risoluzione di diritto della convenzione.*

*La Provincia resta estranea a tutti i rapporti, anche economici, del concessionario con i subappaltatori, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta della Provincia. Il concessionario manleva la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.*

*Trova inoltre applicazione quanto ulteriormente previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.*

**ART. 17.** Il gestore è tenuto al rilascio di garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore della concessione calcolato sulla durata ordinaria di anni 6 (sei) (pari a € 69.000,00), ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Il gestore dovrà provvedere al reintegro della garanzia definitiva, in caso di diminuzione del suo ammontare, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

*Oppure. Conformemente a quanto previsto dall'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in sostituzione del rilascio di garanzia definitiva, il gestore versa l'importo annuale del canone di cui al precedente art. 13, in via anticipata, entro il 30/11 di ogni anno.*

**ART. 18.** La Provincia ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- chiusura del bar protratta per oltre venti giorni, anche non consecutivi, nel corso di un anno, non autorizzata dalla Provincia;
- abbandono della gestione del bar;
- danno arrecato ad un utente del bar a causa dell'inappropriata gestione o di carente manutenzione o di non corretta conservazione degli alimenti;
- gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario o di pubblica sicurezza;
- deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertata dalla Provincia, allorché la gravità e/o la frequenza delle infrazioni commesse compromettano la regolare gestione della concessione;
- esecuzione di lavori non autorizzati dalla Provincia;
- subappalto fuori dai casi consentiti dal precedente art. 16;
- cessione del contratto, fuori dai casi previsti dal successivo art. 19;
- fallimento, messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del concessionario;
- perdita, da parte del concessionario, dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, i locali in concessione per usi o finalità diverse da quelli previsti dal presente Capitolato;
- ritardo nel pagamento del canone annuale protratto per più di 30 (trenta) giorni dal termine di pagamento fissato dal precedente art. 13, ultimo comma (*oppure ... fissato dal precedente art. 17*);
- spendita del nome della Provincia e/o degli istituti scolastici, o assunzioni di obbligazioni in nome e per conto della Provincia e/o degli istituti scolastici, nei confronti di subappaltatori, fornitori o altri soggetti terzi;
- violazione, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento della Provincia di Piacenza", nonché mancato rispetto del "Patto d'Integrità" (approvato con Provvedimento del Presidente n° 27 del 06/04/2018 e sottoscritto dal gestore in sede di affidamento) (documenti tutti costituenti parti integranti e sostanziali della presente Capitolato, pur se non materialmente allegati).

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia: **(i)** l'incameramento della garanzia definitiva (*oppure l'introito definitivo del canone annuale versato in via anticipata dal concessionario*), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito; **(ii)** il diritto di affidare la gestione oggetto della concessione a terzi, ponendo a carico del gestore i costi della procedura di affidamento; **(iii)** l'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 5.

**ART. 19.** Il consenso scritto della Provincia è necessario per il prosieguo del rapporto concessorio in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione del gestore, ai sensi della vigente normativa.

**ART. 20.** Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Provincia, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, secondo lo schema di cui all'**Allegato D**. È fatta salva la facoltà per la Provincia di disporre l'esecuzione anticipata della concessione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, nelle more della formale stipulazione del contratto.

Sono a carico del gestore le spese relative al contratto, di rogito, di registro, di bollo, etc.

Prima della stipula del contratto, o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione (in caso di esecuzione anticipata), il gestore deve ottenere le necessarie autorizzazioni e permessi per l'esecuzione delle opere di allestimento dei locali e per la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; il gestore deve altresì presentare alla Provincia copia della polizza assicurativa RTC/O di cui al precedente art. 7 e (*eventuale*) *copia della garanzia definitiva di cui al precedente art. 17*.

Nel caso non adempia a quanto previsto dal comma precedente o nel caso in cui non stipuli il contratto, il concessionario decade automaticamente dall'affidamento della presente concessione con semplice comunicazione scritta della Provincia, fermo restando il diritto della Provincia al risarcimento dei danni subiti.

In tal caso trova inoltre applicazione quanto previsto dal precedente art. 5, in riferimento a quanto eseguito dal gestore durante il periodo di esecuzione anticipata della concessione.

**ART. 21.** Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente concessione sono deferite alla competenza del Foro di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che la concessione non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

**ART. 22.** Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti dal gestore ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione della presente concessione è finalizzato unicamente all'espletamento della presente concessione, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- dipendenti della Provincia di Piacenza coinvolti nell'esecuzione della presente concessione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti terzi che facciano richiesta di accesso ai documenti del presente affidamento, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Provincia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza, PEC [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Responsabile del trattamento è la Dirigente dell'Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti", Dott.ssa Angela Toscani

L'Ente ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) la società SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): [dpo@provincia.pc.it](mailto:dpo@provincia.pc.it).

**ART. 23.** Per tutto quanto non regolato dal presente Capitolato (comprensivo dei relativi allegati) e dal

contratto stipulato fra Provincia di Piacenza e gestore di cui all'**Allegato D**, trovano applicazione le previsioni contenute nella normativa vigente, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e al codice civile.

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Andrea Tedaldi, Responsabile della P.O. "Provveditorato e Patrimonio" della Provincia di Piacenza (tel. 0523/795311; e-mail: [andrea.tedaldi@provincia.pc.it](mailto:andrea.tedaldi@provincia.pc.it)).